

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

"ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUM SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita con sede nel comune di Roma la società cooperativa agricola a mutualità prevalente denominata **"ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUM SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"** in forma abbreviata **"O.P. LATIUM"**.

La cooperativa costituisce organizzazione di produttori olivicoli operanti nella Regione Lazio ai sensi del CAPO III, Titolo II, Parte II, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della conseguente normativa nazionale di attuazione.

La Cooperativa aderisce all'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA ed è costituita su iniziativa dei produttori olivicoli ad essa aderenti.

La Società è altresì regolata dalle norme del presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle norme del Titolo VI del Libro V del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di cooperative nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, c.c., si applicano alla Cooperativa le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, fino al raggiungimento di un numero di soci

cooperatori pari a venti ovvero di un attivo di stato patrimoniale pari a Euro un milione.

La Società, nell'ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento dei criteri e dei requisiti di scambio mutualistico prevalente con i soci ai sensi degli artt. 2513 e 2514 del Codice Civile.

Con delibera dell'Organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, uffici periferici, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera dell'Organo amministrativo, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, all'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, è quello proprio delle Organizzazioni dei Produttori agricoli, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della conseguente normativa nazionale di attuazione, e in particolare il coordinamento delle proprie rispet-

tive attività e la gestione in forma associata di servizi finalizzati all'adattamento alle esigenze del mercato.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'articolo 2514 c.c. si prevede:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, ai fini del riconoscimento quale Organizzazione di Produttori (di seguito OP) ha come oggetto la prestazione delle attività tipiche di un'Organizzazione di Produttori del settore olivicolo e quindi, in via principale, la concen-

trazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli aderenti, in particolare la Cooperativa si propone di: 1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) promuovere la concentrazione dell'offerta e favorire la commercializzazione della produzione degli associati anche attraverso la commercializzazione diretta; 3) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale stabilizzando i prezzi alla produzione; 4) promuovere ricerche su metodi di competitività economica, sull'andamento del mercato, su pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità; 5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 6) adottare per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Reg. CE n. 178/2002; 7) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; 8) sviluppare iniziative nel settore della promozione

e della commercializzazione.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo e/o dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale e consentite dalla legge, incluse in particolare:

- la conclusione di contratti inerenti la lavorazione e commercializzazione delle produzioni dei soci e in generale la fornitura di servizi anche di consulenza organizzativa e gestionale e di formazione;

- la realizzazione e partecipazione a sistemi di qualità e di tracciabilità;

- l'esecuzione di ricerche e analisi di mercato in Italia e all'estero;

- l'acquisizione di strutture, impianti e attrezzature anche mediante l'accesso a contributi pubblici e finanziamenti, mutui e leasing;

- la realizzazione di attività promozionali e pubblicitarie, anche attraverso l'utilizzo, l'acquisizione e/o la registrazione di marchi e segni distintivi nonché la partecipazione a fiere, congressi, mostre;

- la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni anche mediante impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi;

- la predisposizione e realizzazione di progetti e programmi

operativi annuali e/o pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche con i contributi dei soci e di enti pubblici e organismi di livello locale, nazionale o comunitario, anche allo scopo di agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e altre provvidenze.

La Cooperativa potrà in generale svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle Organizzazioni di Produttori agricoli dalla legislazione vigente, sussistendone i requisiti, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie e concedere fideiussioni, avalli, pegni e altre garanzie nel rispetto della normativa vigente e per la realizzazione dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico.

Potrà assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi, incluse le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese ed enti pubblici o privati, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, avvalendosi comunque di tutti gli strumenti, rapporti e apporti previsti o ammessi dalla normativa in vigore.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i produttori agricoli persone fisiche o giuridiche che esercitano nel territorio della Repubblica Italiana l'attività di olivicoltori, frantoiani o imbottiglieri di olio extravergine di oliva, a condizione che non facciano parte di strutture associative con analogo scopo sociale e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore olivicolo.

Possono essere ammessi soci non produttori entro la soglia massima del 10% dei diritti di voto esprimibili in assemblea e senza la possibilità di assumere cariche sociali. In ogni caso i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quella della Cooperativa.

I soci si impegnano ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa.

Non possono essere soci della Cooperativa persone fisiche o giuridiche che esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa o siano proprietari di partecipazioni o interessenze in imprese o società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, svolgano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvalga non costi-

tuiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati:

- se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;

b. attività svolta, qualifica di produttore agricolo con specificazione della località ove viene svolta l'attività olivicola e della consistenza aziendale, con impegno a comunicare alla Cooperativa tutti i relativi aggiornamenti;

c. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;

d. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

e. per i soli soci produttori, dichiarazione, a pena di esclusione, di aver costituito e attivato il fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503 e del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99;

f. dichiarazione di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa;

g. dichiarazione di non far parte di altra Organizzazione di Produttori agricoli o di altra società del medesimo settore e territorio.

- se persona giuridica o altro ente ammissibile, oltre a quanto indicato nei precedenti punti c, d, e, f, g:

h. denominazione, forma sociale, sede legale, oggetto sociale, codice fiscale, cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, ovvero visura camerale contenente le medesime informazioni;

i. specificazione della deliberazione dell'organo sociale concernente la presentazione della domanda;

l. qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda di ammissione di società o enti devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente dell'organo di controllo eventualmente nominato nonché estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente.

Tutti i soci sono vincolati alle previsioni contenute nel presente Statuto.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'Organo amministrativo, valutati i requisiti richiesti, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le moda-

lità ed i termini per il versamento del capitale sociale, eventualmente limitando o escludendo il diritto di opzione.

L'eventuale decisione di aumento del capitale sociale prevede l'eventuale sovrapprezzo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

- dei contributi finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi a cui partecipi nella misura determinata dall'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso gli apporti di qualsiasi natura, deliberati con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;

d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;

e) ad applicare, nello svolgimento della propria attività produttiva, le regole approvate dalla Cooperativa nel perseguimento del proprio oggetto sociale;

f) a mantenere il vincolo sociale per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi

dall'inizio della campagna di commercializzazione.

Ai fini del riconoscimento della OP sono previsti i seguenti ulteriori obblighi per i soci:

I) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

II) aderire, per quanto riguarda la produzione dell'olio ad una OP; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situata in aree geografiche distinte possono essere autorizzate ad aderire a più OP;

III) fornire le informazioni richieste a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;

IV) cedere e/o conferire, entro l'anno di regime così come definito nel decreto ministeriale 6931 del 10 dicembre 2014, una quota non inferiore al 25% della propria produzione alla OP per la relativa commercializzazione, fatte salve le deroghe di cui al medesimo decreto.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dalla domanda di ammissione, regolarmente comunicato al registro delle imprese. Ogni variazione ha effetto nei rapporti fra le parti dalla ricezione di apposita comunicazione scritta da eseguirsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

Il recesso acquista efficacia alla conclusione del programma di impegni. L'OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP. È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, se ricorrano i mo-

tivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

In caso di presentazione da parte della Cooperativa di un programma di sostegno nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della Cooperativa.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici in corso si sciolgono con il decorso del termine di preavviso, fermo restando l'obbligo del socio di adempiere agli impegni assunti nei confronti della Cooperativa e al pagamento dei contributi maturati antecedentemente a tale data.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione dalla Cooperativa è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa o violi gli obblighi necessari al riconoscimento della stessa;

b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, c.c.;

c. non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;

d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

e. si trovi in stato di interdizione, inabilitazione condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

f. si trovi in stato di insolvenza risultante da dichiarazione di fallimento o assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Il socio escluso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno suc-

cessivo a quello dell'esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

ARTICOLO 12 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto alla successione. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori, e la Cooperativa consenta la divisione.

Le determinazioni in merito al paragrafo precedente sono adottate dall'Organo amministrativo con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti che non abbiano fatto domanda di subentro o non ne abbiano i requisiti, hanno il diritto esclusivamente ai dividendi e ri-

storni eventualmente maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende in nessun caso il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale eventualmente assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Nel caso in cui il socio sia escluso per violazione dei tassativi obblighi di cui al precedente articolo 8, indicati dalla normativa come necessari ai fini del riconoscimento della Cooperativa come OP, viene applicata una penale pari al valore della quota del socio che può essere compensata con il rispettivo valore da liquidare.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data

di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI

ARTICOLO 14 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

Ciascuna partecipazione sociale del socio cooperatore ha valore nominale minimo di Euro 25,00. La Cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il valore delle partecipazioni dagli stessi sottoscritte.

Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 c.c.

ARTICOLO 15 - VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o ad altri soci senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione da quest'ultimo e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni menda-

ci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b. dalla riserva legale indivisibile formata dal trenta per cento degli utili netti annuali e dal valore delle quote eventualmente non rimborsate;

c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori o non produttori;

e. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere d) ed

e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1 c.c., è fatto divieto di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le particolari esigenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-

zione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 secondo le relative previsioni
- c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;
- e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;
- f. la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

ARTICOLO 18 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'Organo amministrativo e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i

soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione allo scambio mutualistico e quindi alla loro effettiva partecipazione ai programmi della Cooperativa.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 - ORGANI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente della Cooperativa
- d) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto e alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 21 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio di esercizio;
- b. nomina e revoca del Consiglio di amministrazione, nomina

dell'Organo di controllo e del Presidente del Collegio sindacale se nominato;

c. determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;

d. azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;

e. approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci;

f. costituzione di fondi di esercizio per lo svolgimento di programmi operativi e fissazione dei criteri di partecipazione dei soci;

g. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a. modificazioni dello Statuto;

b. scioglimento anticipato della Cooperativa;

c. nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori.

Art. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per le conseguenti determinazioni.

Essa è convocata comunque tutte le volte che l'Organo ammini-

strativo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In tal caso l'Organo amministrativo provvede senza indugio, e comunque entro venti giorni dalla richiesta; in mancanza, alla convocazione provvede l'Organo di controllo.

La convocazione è effettuata a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso da comunicarsi ai soci ed all'organo di controllo a) pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

b) comunicato ai soci con lettera raccomandata o comunicazione via fax o comunicazione via e-mail secondo quanto risultante al libro soci, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) esposizione presso la sede sociale della cooperativa e presso le eventuali sedi operative, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

d) pubblicazione sul sito internet ufficiale della cooperativa almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo (la sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza; nell'avviso di convocazione viene altresì fissata l'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successiva di oltre trenta giorni.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti effettivi dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 23 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel Libro soci da almeno 90 giorni prima della data della riunione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o alla partecipazione agli scambi mutualistici. I soci non produttori hanno diritto di voto entro la soglia massima del 10% dei diritti di voto esprimibili in assemblea e senza la possibilità di assumere cariche sociali. In ogni caso i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quella della

Cooperativa.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il voto può essere dato per corrispondenza secondo quanto previsto dal Regolamento dei lavori assembleari predisposto dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea.

I soci possono intervenire nell'Assemblea anche mediante collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche mediante l'invio e la rice-

zione di documenti;

d. ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 24 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi i componenti dell'Organo amministrativo e di controllo nonché i dipendenti della Cooperativa. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea

anche dal coniuge, da parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante non può farsi sostituire.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

I documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

Art. 25 - ASSEMBLEE SEPARATE

Qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 c.c., l'Organo amministrativo dovrà convocare le Assemblee separate presso ogni provincia o presso la sede sociale in ragione delle diverse gestioni mutualistiche, ai fini dell'elezione dei delegati che andranno a costituire l'Assemblea generale.

Le modalità di convocazione delle Assemblee separate sono quelle previste per l'assemblea generale.

Le assemblee separate eleggono, con il sistema proporzionale, un delegato ogni 100 voti espressi dai soci presenti o rappresentati in Assemblea. Se il numero dei voti espressi

dall'Assemblea non è esatto multiplo di 100 ed il resto supera il numero di 50 viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere soci o rappresentanti legali di soci persone giuridiche e devono intervenire personalmente all'Assemblea generale. Le assemblee separate devono discutere lo stesso ordine del giorno oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea generale.

Art. 26 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministrazione della Cooperativa è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di ... ed un massimo di ..., eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci produttori ovvero tra le persone indicate dai soci produttori persone giuridiche. In ogni caso non potrà essere designato come Presidente un membro del Consiglio di amministrazione che non sia socio o socio non produttore.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 27 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvi quelli riservati per legge o a norma del presente statuto all'Assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo può predisporre i regolamenti interni

relativi al funzionamento della Cooperativa, e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, irrogazione di sanzioni, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Con periodicità almeno semestrale l'organo delegato deve riferire al consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Società.

È compito del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa ed eventualmente il vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, nei quindici giorni successivi alla eventuale richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno un terzo dei Consiglieri o del Collegio sindacale.

La convocazione avviene a mezzo lettera, fax, telegramma o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 29 - PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di amministrazione che è il Presidente della Cooperativa ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di cui fa parte, in caso di assenza o impedimento ne fa le veci il vice

Presidente qualora nominato o il consigliere più anziano di età.

Il Presidente può conferire deleghe e procure qualora necessario.

La rappresentanza spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati eventualmente nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori o terzi.

Art. 30 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Eventuali compensi spettano solo se e nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci. L'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, può deliberare un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, sempre presente, è nominato dall'Assemblea dei soci, laddove possibile in forma monocratica. In caso di nomina del Sindaco Unico o del Revisore Legale, il soggetto è indicato dall'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

Nell'ipotesi di nomina del Collegio Sindacale in forma collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due sup-

plenti, ed il Presidente è indicato dall'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. Il Sindaco Unico od il Collegio Sindacale vigilano sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul concreto funzionamento ed hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge. L'Organo di Controllo esercita altresì la Revisione Legale dei conti di cui all'art. 2409 bis ed i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori. Il compenso dell'Organo di Controllo e del Presidente (ove nominato) viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Le riunioni del collegio sindacale, ove nominato, possono essere tenute in audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia possibile identificare con certezza tutti i sog-

getti partecipanti;

b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Articolo 32 - MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E
RELATIVO ORGANISMO DI VIGILANZA EX DECRETO LEGISLATIVO N° 231
DELL'8 GIUGNO 2001 E S.S.**

La società adotta il modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e s.s..

Si istituisce l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinandolo ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e s.s., a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società.

L'O.d.V., seppur autonomo ed indipendente, opera nel quadro delle linee guida generali dell'Organismo di Vigilanza istituito in seno all'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA. L'O.d.V. è composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione della società, di cui uno indicato dall'UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA. I componenti dell'O.d.V. possono coincidere con i componenti dell'Organo di Controllo.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, nei casi di cui all'articolo 2545 duodecies c.c., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, determina:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai sensi dell'art. 2514, co. 1, lett. d) del codice civile, il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è obbligatoriamente devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione istituito da UE COOP ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia , compromettibile per legge, dovesse insorgere tra i soci, tra essi e la società e tra questa e gli amministratori, i sindaci, il revisore, o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale dove ha sede la società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Art. 35 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.